



ICOP S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

PROCEDURA RELATIVA ALLA GESTIONE E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Premessa

In applicazione del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio ("**Regolamento**" o "**MAR**") e del relativo Regolamento di esecuzione 1055/2016 della Commissione del 29 giugno 2016, il Consiglio di Amministrazione di ICOP S.p.A. Società Benefit (di seguito "**Società**" o "**Emittente**"), nella riunione del 28 luglio 2026 ha approvato la presente procedura per la gestione delle informazioni privilegiate ("**Procedura**").

La presente Procedura deve essere applicata ed interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) (ivi inclusi gli "Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate") pubblicati dall'ESMA e alle "*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*", predisposte ed aggiornate dalla medesima ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale, nonché alle Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate dalla CONSOB ("**Linee Guida**").

La Procedura disciplina il processo di gestione delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le società da essa controllate, direttamente od indirettamente, al fine di assicurare che la loro comunicazione all'esterno avvenga tempestivamente ed in forma adeguata, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità.

L'Amministratore Delegato *pro tempore* della Società è stato autorizzato con la delibera del 28 luglio 2026 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimento di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell'integrazione o modificazione della normativa *pro tempore* applicabile.

La presente Procedura sarà oggetto di una valutazione periodica al fine di verificarne l'effettiva attuazione ed efficacia e sarà conseguentemente oggetto di revisione e aggiornamento qualora, all'esito della suddetta valutazione periodica, se ne ravvisi l'opportunità/necessità.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 1

Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

“Amministratore Delegato” indica l'amministratore munito di deleghe di gestione della Società, in carica *pro tempore*.

“Azioni” indica le azioni della Società.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“CONSOB” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“Controllate” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., anche indirettamente.

“Dipendenti” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“Fatti Rilevanti” ha il significato indicato nell'articolo 6 della presente Procedura.

“Gruppo” indica l'Emittente e le sue eventuali Controllate.

“Informazione Privilegiata” indica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della MAR, un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari dalla stessa emessi che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi degli Strumenti Finanziari Collegati.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente *“carattere preciso”* quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati all'articolo 7 MAR. Tuttavia, la qualificazione di una tappa intermedia come Informazione Privilegiata non determina l'obbligo di comunicazione al pubblico della stessa: restano fermi l'obbligo di mantenerne la riservatezza e l'obbligo di iscrivere nel registro *insider* (**“Registro”**) i soggetti che vi hanno accesso. Si rinvia al regolamento delegato

adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 12, MAR, il quale specifica, tra l'altro: (i) un elenco di eventi definitivi o circostanze definitive da comunicare al pubblico nell'ambito di un processo prolungato, nonché il relativo momento della comunicazione; e (ii) le situazioni in cui le Informazioni Privilegiate la cui divulgazione si intende ritardare sono da considerarsi in contrasto con l'ultimo annuncio pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell'Emittente in relazione alla medesima questione.

Inoltre, per *“informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi degli Strumenti Finanziari Collegati”* è da intendersi l'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

“Informazione Rilevante” indica ogni informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

“Investor Relator” indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

“Presidente del Consiglio di Amministrazione” indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

“Responsabile” ha il significato indicato nell'articolo 4.3. della presente Procedura.

“Soggetti interessati” indica i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nn. i, ii, iii.

“Soggetti Rilevanti” indica:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società del Gruppo;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione all'interno delle società del Gruppo e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente il Gruppo e che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società;
- c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società.

“SDIR” indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a CONSOB.

“Strumenti Finanziari” indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

“Strumenti Finanziari Collegati” indica ogni prodotto finanziario, anche non ammesso alla negoziazione o per il quale non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

“TUF” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*).

Articolo 2

Destinatari della Procedura

1. La presente Procedura ha come obiettivo la definizione delle regole organizzative e comportamentali da osservare per la gestione e la diffusione delle Informazioni Privilegiate ed è destinata:
 - i. ai Soggetti Rilevanti;
 - ii. a qualunque altro soggetto (i) cui venga conferito il potere di compiere operazioni (quali a titoli esemplificativo, l'acquisto, la cessione, la cancellazione e la modifica di ordini) in nome e per conto del Gruppo, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società e del Gruppo, ivi inclusi coloro che, nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso a tali Informazioni (ivi inclusi i Dipendenti); e (ii) che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora sappia o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate;
 - iii. ai soggetti, diversi dai Soggetti Rilevanti, che, in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate. In tali circostanze la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità

(collettivamente, "**Soggetti Interessati**").
2. È fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8 della Procedura che contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

Articolo 3

Obblighi e divieti dei destinatari

1. I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari e di mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. I destinatari sono tenuti a:
 - i. mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
 - ii. utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo, a fini personali;
 - iii. garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura;

- iv. informare tempestivamente l'Amministratore Delegato e l'Investor Relator – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.
3. È fatto divieto ai Soggetti Interessati:
- i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
 - ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
 - iii. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.
4. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dagli Articoli 8 e 10.
5. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.
6. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna il Registro con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa. In relazione ai processi prolungati, l'obbligo di aggiornamento del Registro si applica anche con riferimento alle tappe intermedie che costituiscono Informazioni Privilegiate, indipendentemente dall'obbligo di comunicazione al pubblico delle stesse: il Responsabile informa pertanto tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta del Registro al momento in cui una tappa intermedia acquisisca natura di Informazione Privilegiata.
7. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali Informazioni.
8. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile *ex post* la circolazione delle stesse; (ii) verificare l'adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l'accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, *etc.*) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i *media* e con i terzi in generale; nonché a (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l'erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite, determinando altresì programmi di formazione per i propri Dipendenti.

Articolo 4

Valutazione del carattere “privilegiato” delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate

1. I responsabili degli uffici e gli Amministratori Delegati della Società e/o del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché l'*Investor Relator* di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all'articolo 6) di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni, da effettuare nei più brevi tempi tecnici possibili, e, pertanto, la necessità di procedere a una comunicazione al mercato, sono determinate:
 - i. dall'organo collegiale, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, ivi incluse quelle relative alla composizione del *management*, alle operazioni sul capitale, alle emissioni di Strumenti Finanziari, a operazioni straordinarie quali acquisizioni, fusioni o scissioni nonché a operazioni su strumenti finanziari. La gestione della comunicazione all'esterno avverrà, poi, a cura degli Amministratori Delegati;
 - ii. dal Presidente dell'assemblea dei soci, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Amministratori Delegati;
 - iii. da uno degli Amministratori Delegati, di concerto con il Dirigente Preposto, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e
 - iv. da uno degli Amministratori Delegati per quanto concerne ogni altra informazione, anche inerente a un Fatto Rilevante, anche riguardante le Controllate.

Nell'ambito di tale valutazione, l'organo di volta in volta competente verifica altresì se l'informazione si riferisca a una tappa intermedia di un processo prolungato ovvero all'evento o alla circostanza finale del medesimo processo, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, MAR, l'obbligo di comunicazione al pubblico si applica esclusivamente alle circostanze o all'evento finali del processo prolungato e non alle relative tappe intermedie.

I Soggetti Rilevanti dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata all'*Investor Relator* e, in seguito, informare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenzarichiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

3. Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue Controllate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'*Investor Relator*. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (“**Responsabile**”).
4. Il Responsabile gestisce in modo costante la mappatura dei flussi informativi rilevanti per includere eventuali nuove categorie di Informazioni Privilegiate in modo tale da consentire di (i) individuare, in via

continuativa e con precisione, le persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti; e (ii) evitare che soggetti che, per le funzioni che svolgono, non giungano in possesso di Informazioni Privilegiate che non hanno motivo di conoscere, pregiudicandone il carattere privilegiato.

5. Qualora l'Informazione Privilegiata si riferisca a una tappa intermedia di un processo prolungato, il Responsabile non procede alla comunicazione al pubblico né attiva la procedura del ritardo di cui all'articolo 5, fermo restando l'obbligo di (i) garantire la riservatezza dell'informazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1-bis, MAR (ii) informare il soggetto preposto alla tenuta del Registro affinché provveda a istituire un'apposita sezione relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscriverne nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima, e (iii) monitorare l'evoluzione del processo prolungato al fine di procedere alla comunicazione al pubblico delle circostanze o dell'evento finali, il prima possibile dopo il loro verificarsi.
6. Per quanto concerne, in particolare, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi che si discostino rilevantemente dall'andamento effettivo della gestione rispetto ai dati in precedenza messi a disposizione del pubblico, questi dovranno, altresì, essere considerati come Informazioni Privilegiate e dovranno esseresottoposti alla procedura di cui all'articolo 10.
7. L'Amministratore Delegato provvede al trattamento e alla diffusione delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso canali e presidi autorizzati, interni alla Società, quando strettamente necessario e secondo quanto disposto dalla presente Procedura.
8. Le altre società facenti parte del Gruppo, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute a informare prontamente gli Amministratori Delegati dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa agli Amministratori Delegati.
9. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni che intende adottare.
10. È fatto divieto ai Soggetti Interessati e a tutti Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società.
11. Nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità di una informazione ad influenzare i prezzi degli Strumenti Finanziari – in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'informazione come Privilegiata – l'Amministratore Delegato deve comunque procedere senza indugio alla comunicazione al pubblico dell'informazione stessa, onde evitare di pregiudicare gli interessi degli investitori e del mercato

Articolo 5

Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate

1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le

condizioni ivi previste, e precisamente qualora ⁽¹⁾:

- i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
 - ii. le informazioni privilegiate di cui l'Emittente intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell'Emittente in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate; e
 - iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.
2. In presenza di una informazione rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazione Privilegiata, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi del MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo.
 3. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'Informazione.
 4. Nel procedere al ritardo della diffusione di un'Informazione Privilegiata, l'Emittente utilizza una strumentazione tecnica che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:
 - i. data e ora (a) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente, (b) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e (c) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;
 - ii. identità delle persone che sono responsabili (a) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della definizione della durata dello stesso, (b) del monitoraggio continuo delle condizioni di ritardo, (c) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata e (d) della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto
 - iii. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui (a) le barriere erette a protezione delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo nella divulgazione, sia verso l'esterno che verso l'interno e per impedire l'accesso a tali informazioni da parte di soggetti non autorizzati e (b) modalità predisposte per la divulgazione immediata nei casi in cui venga meno la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo.
 5. Qualora non dovesse essere più garantita la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui pubblicazione è stata ritardata, la Società deve adottare ogni misura organizzativa che consenta la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nel più breve tempo possibile.
 6. In ogni caso, durante il periodo di ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate e fino alla pubblicazione del comunicato, perdurano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 7 e l'iscrizione dei destinatari nel Registro. Inoltre, l'*Investor Relator* predispone un'eventuale bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui venga meno una delle condizioni che consentono il ritardo e si

(1) Per l'individuazione dei legittimi interessi idonei a giustificare il ritardo e delle situazioni di contrasto rilevanti ai fini della condizione *sub ii*, si rinvia alle linee guida ESMA e CONSOB *pro tempore* vigenti nonché, una volta applicabile, all'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 12, MAR.

assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione siano pronte.

7. Nel caso in cui:

- i. sia rilevato un *rumor* che si riferisca in modo esplicito all'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, se tale *rumor* è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita;
 - ii. vengano comunicate Informazioni Privilegiate a terzi non vincolati a un obbligo di riservatezza in violazione della presente Procedura;
 - iii. l'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo risulti in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferisce l'Informazione Privilegiata, venendo così meno la condizione di cui al precedente paragrafo 1, punto ii; o
 - iv. l'Amministratore Delegato valuti che siano venute meno le ragioni che giustificavano il ritardo, lo stesso Amministratore Delegato dispone l'immediata pubblicazione di un comunicato secondo la procedura di cui all'articolo 10, aggiornando conseguentemente il Registro dei soggetti interessati. In particolare, la comunicazione deve avvenire entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione allo SDIR. Qualora l'informazione divenga privilegiata in seguito alla chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione, la Società non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il giorno festivo seguente.
8. Immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato relativo alle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dei precedenti paragrafi, la Società dà notizia a CONSOB dell'avvenuto ritardo mediante comunicazione scritta. La notifica alla CONSOB è effettuata tramite le modalità tecniche indicate sul sito *web* della stessa CONSOB.
9. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4-*bis*, MAR, la mancata comunicazione da parte della Società di Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati, ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo, non è soggetta alle condizioni e agli obblighi di cui al presente articolo, ivi inclusa la notifica a CONSOB di cui al precedente paragrafo 7; trovano invece applicazione gli obblighi di riservatezza, di tenuta del Registro e di monitoraggio del processo prolungato di cui al precedente articolo 4, paragrafo 5.

Articolo 6

Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il **"Fatto Rilevante"** o cumulativamente i **"Fatti Rilevanti"**):
 - ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
 - dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
 - acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività e/o *asset* o di rami d'azienda;

- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale, ivi inclusi aumenti (anche mediante *accelerated bookbuilding*) e riduzioni del capitale sociale;
- offerte pubbliche di acquisto o scambio o altre operazioni legate alla modifica del controllo della Società;
- emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti e/o delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari quotati;
- perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- modifica dei piani di investimento;
- modifiche alle *policy* di distribuzione dei dividendi;
- variazioni dei risultati di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- modifiche dei rapporti bancari in essere e, in particolare, revoca di affidamenti bancari;
- cambiamenti nel personale strategico della Società;
- operazioni sulle azioni proprie e *buy-back*;
- ricevimento e/o cancellazione di ordini di rilievo da parte dei clienti;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- insolvenze di importanti debitori;
- operazioni con parti correlate (come definite nel regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);

- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;
- le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione; e
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati.

Sono Fatti Rilevanti concernenti indirettamente la Società e/o il Gruppo e gli Strumenti Finanziari, quali:

- i. dati o rapporti pubblicati da pubbliche autorità dedite alle rilevazioni statistiche;
- ii. analisi delle società di *rating*, ricerche, raccomandazioni concernenti valutazioni degli Strumenti Finanziari;
- iii. decisioni di banche centrali relative ai tassi di interesse;
- iv. provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società e/o del Gruppo;
- v. provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso; nonché
- vi. provvedimenti dell'autorità di vigilanza del mercato o della concorrenza.

Sono criteri utili all'identificazione delle Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di eventi, l'impatto sulle attività fondamentali della Società, la portata innovativa, le dimensioni di un'operazione, il potenziale impatto sulle attese degli investitori, il rilievo per il settore.

Articolo 7

Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

1. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
 - i. evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
 - ii. utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;

- iii. assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
- 2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
- 3. Il mittente di documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana 'STRETTAMENTE RISERVATO'.
- 4. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

Articolo 8

Comunicazione a terzi delle informazioni relative alla Società

- 1. Il Responsabile procede, in nome della Società e del Gruppo, ed attraverso l'ufficio di *Investor Relator* della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
- 2. La divulgazione delle Informazioni Privilegiate ai soggetti di cui al primo comma è in ogni caso effettuata senza indugio, in modo completo, tempestivo e adeguato, nonché in modo tale da evitare asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto di divulgare informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
- 4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale, di concerto con l'*Investor Relator*, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento, dandone comunicazione scritta agli interessati.

Articolo 9

Comunicazione confidenziale di Informazioni Privilegiate

- 1. La Società può comunicare confidenzialmente Informazioni Privilegiate, per il tramite degli Amministratori Delegati, previa registrazione scritta dei loro dati e delle Informazioni Privilegiate da questi richieste sul Registro e accertandosi che i destinatari delle stesse siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, alle seguenti categorie di destinatari:
 - i. consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere

coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;

- ii. la società incaricata della revisione legale dei conti;
 - iii. soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
 - iv. le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
 - v. le agenzie di *rating*;
 - vi. rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentano;
 - vii. qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana S.p.A. e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. Il medesimo obbligo si applica ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti. A tale scopo, la Società informa per iscritto i soggetti di cui al primo comma e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario e (iii) a mantenere riservate tali Informazioni. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.
3. Qualora gli Amministratori abbiano ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che venga violato il vincolo di riservatezza, e in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovranno coordinarsi con l'*Investor Relator* affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

Articolo 10

Divulgazione delle Informazioni Privilegiate

1. La Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e/o il Gruppo mediante apposito comunicato, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate, nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. In particolare, la diffusione delle stesse Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione. Tale obbligo non si applica alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, MAR, quando tali tappe siano collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento: in tali casi, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati al pubblico, il prima possibile dopo il loro verificarsi. Resta fermo che, qualora la riservatezza delle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie non comunicate al pubblico ai sensi del presente paragrafo non sia più garantita - anche nel caso in cui una voce ("*rumour*") sufficientemente precisa indichi la perdita di riservatezza di tali informazioni - l'Emittente è tenuto a comunicare immediatamente al pubblico le tappe intermedie interessate.

2. La Società, avvalendosi dell'ufficio *Investor Relator*, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli Amministratori Delegati abbiano avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.
3. Il Responsabile provvede, altresì, con l'ausilio dell'*Investor Relator*, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, indicando tutte le informazioni *price sensitive* nonché evitando di commercializzare l'attività della Società. Elaborata la bozza di comunicato, la stessa deve essere sottoposta, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno, previa attestazione, nel caso il testo sia relativo ad informativa di natura contabile, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-*bis* del TUF ("**Dirigente Preposto**").
4. Successivamente, l'*Investor Relator* provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate mediante SDIR. Resta fermo che le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche a Borsa Italiana S.p.A..
5. La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, deve conservarle sul proprio sito *web* per un periodo di almeno cinque anni. Il sito *web* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
 - ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;
 - iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.
6. Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine, le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per l'Emittente e/o le società del Gruppo sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.
7. Nel caso in cui l'Informazione Privilegiata debba essere diffusa al pubblico a mercato aperto, l'Amministratore Delegato, di concerto con l'*Investor Relator* – con riferimento alla rilevanza dell'informazione oggetto di diffusione – valuta l'opportunità di preavvertire telefonicamente Borsa Italiana S.p.A. circa la diffusione dell'Informazione Privilegiata, per consentire alla stessa di valutare l'impatto che tale informazione, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle negoziazioni.
8. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

Articolo 11

Violazioni del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

1. Si rammenta che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, comportare l'applicazione di sanzioni di varia natura nei confronti della Società.
2. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere per giustificata causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.
3. In caso di violazione da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
4. Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori e dai sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.
5. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 12

Modifiche ed integrazioni

1. Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, la Procedura dovrà essere modificata e/o integrata a cura del Consiglio di Amministrazione.
3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

Articolo 13

Diffusione della procedura

1. La presente Procedura è portata a conoscenza di tutti i Destinatari a cura degli Amministratori Delegati trasmettendone copia a tutti gli stessi nonché a tutti i soggetti iscritti al Registro al momento dell'iscrizione degli stessi.
2. Le Controllate, attraverso i soggetti responsabili della gestione in virtù dell'organizzazione interna, si impegnano a prendere atto della presente Procedura e a trasmettere copia della stessa ai propri Soggetti Rilevanti e dipendenti, nonché a rispettarne integralmente le disposizioni.